



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 20 dicembre 2023

**Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI**

**Ai Responsabili ANVA, FIEPeT,
FIESA**

Loro sedi ed indirizzi

Prot. n. 4939.11/2023 GDA

Oggetto: Approvata la legge annuale sulla concorrenza e il mercato 2022.

Con l'approvazione della Camera dei Deputati nella seduta di ieri, 19 dicembre, è stata finalmente licenziata la **Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**.

Fra le altre cose, la legge, che verrà pubblicata quanto prima sulla gazzetta ufficiale, **chiude finalmente il capitolo relativo al rinnovo delle concessioni di suolo per il commercio su aree pubbliche, proroga la norma sui *dehors* concedibili in deroga alle autorizzazioni del Codice dei beni culturali, prevede semplificazioni a tutela della funzione di presidio di attività commerciali e artigiane nei centri urbani, stabilisce nuove regole sulla misurazione della rappresentatività degli Organismi di rappresentanza per le utilizzazioni di musica.**

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

La norma (art. 11) abroga l'esclusione dal campo di applicazione della Direttiva Bolkestein del commercio su aree pubbliche, al fine di evitare che venga aperta una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese (come peraltro già annunciato dalla Commissione UE).

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche saranno rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Le predette linee guida dovranno tener conto dei seguenti criteri: a) prevedere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a riconoscere la professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento; b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa; c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

Le amministrazioni competenti dovranno compiere una **ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche** e, verificata la disponibilità di aree

concedibili, indire **procedure selettive con cadenza annuale**, nel rispetto delle linee guida. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Quanto alle **concessioni già assegnate** alla data di entrata in vigore della legge, queste **continueranno ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo se:**

- già assegnate con procedure selettive (dunque nel rispetto dell'Intesa adottata dalla Conferenza Unificata il 5 luglio 2012;
- già riassegnate ai sensi dell'art. 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori di cui al menzionato art. 181, comma 4-bis, del DL n. 34/2020, che alla data di entrata in vigore della legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, devono essere conclusi dai Comuni secondo le disposizioni di cui al citato art. 181 e nel rispetto del termine di durata duodecennale del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Qualora l'amministrazione non concluda espressamente il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate implicitamente, salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere del Comune di adottare determinazioni in autotutela, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, **nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti da concludere entro sei mesi, di cui sopra, conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025**, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e **ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.**

Fra tali concessioni potrebbero esservi quelle le cui procedure di rinnovo non siano state concluse a Roma e Milano, nonché in quei Comuni nei quali sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato abbiano annullato le deliberazioni tese al rinnovo dei titoli: in tali casi, risulta complessa la possibilità che i procedimenti, allo stato chiusi, possano essere riaperti per essere conclusi entro sei mesi, sia espressamente che implicitamente. La questione ovviamente sarà affrontata nelle relative sedi.

PROROGA CONCESSIONI DEHORS

Sempre l'art. 11 della legge sulla concorrenza (comma 8) **proroga al 31 dicembre 2024 le norme sui dehors**, di cui all'art. 40, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Ciò comporta che **ancora per tutto il 2024 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui al Codice dei beni culturali.** Inoltre, per la posa in opera delle predette strutture amovibili, è disapplicato il limite temporale di 180 giorni previsto dalla legge, sì che le stesse possono continuare ad essere posizionate sul suolo per tutto il periodo della concessione in deroga.

Di fatto, le norme la cui applicazione è differita al 31 dicembre 2024 consentono ai Comuni di prolungare fino a tale data l'efficacia delle concessioni rilasciate "bypassando" le regole del Codice dei beni culturali che prevedono il preventivo assenso delle Soprintendenze perché sia permessa l'installazione di dehors su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico (in particolare nei centri storici, ma non solo).

Si tratta comunque di norme che danno ai Comuni l'opportunità di prolungare l'efficacia delle concessioni rilasciate in deroga, in applicazione della normativa emergenziale, in aree di interesse culturale o paesaggistico, **ma che purtroppo, sebbene le disposizioni in questione costituiscano indice di una volontà politica che va nel senso di voler considerare un mutato**

indirizzo sull'utilizzo del suolo per le attività svolte dai pubblici esercizi (a vantaggio dei cittadini e contro la "malamovida"), non costituiscono per tali Enti un obbligo a mantenere in essere dette concessioni, potendo comunque i Comuni disporre del proprio territorio secondo le regolamentazioni ordinariamente applicabili.

Per superare tale situazione, **Confesercenti si è fatta promotrice di una proposta di legge che renderebbe cogente per i Comuni la conferma dell'efficacia della concessione in deroga per i *dehors***, nelle more di una riforma del sistema che tenga conto degli interessi delle amministrazioni, delle imprese e dei cittadini, alla luce delle rinnovate condizioni ed esigenze economico-ambientali.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI E TUTELA ATTIVITA' ESERCIZI DI VICINATO

L'art. 12 della legge dispone che la norma di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 114/98 che consente l'effettuazione di **vendite di liquidazione** sia estesa anche ai casi di **accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante dell'esercizio commerciale a causa di uno stato di emergenza** dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Ma, soprattutto, lo stesso art. 12, al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, consente di derogare al principio secondo cui non sono ammessi limiti inerenti il rispetto di distanze minime tra esercizi appartenenti alla medesima tipologia, di cui all'art. 3 del DL n. 223/2006.

A tale scopo, le Regioni, le città metropolitane e i Comuni potranno prevedere, d'intesa con le associazioni imprenditoriali, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli, raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.

I Comuni potranno altresì promuovere percorsi di conciliazione tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici.

CRITERI MISURAZIONE RAPPRESENTATIVITA' PER INTERMEDIAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

Negli ultimi anni, Confesercenti si è fatta promotrice, nei confronti delle Istituzioni, di varie iniziative per risolvere il problema riguardante il pagamento dei diritti d'autore, da parte delle imprese utilizzatrici di musica associate, ai nuovi soggetti annoverabili tra le *collecting*, a seguito della liberalizzazione intervenuta con il decreto Legislativo n. 35/2017, emanato in attuazione della direttiva europea 2014/26/UE.

Il D. Lgs. n. 35/2017, come è noto, stabilisce che gli Organismi di Gestione Collettiva (OGC), da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, dovrebbero condurre in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti. Tale concessione dovrebbe avvenire a condizioni commerciali eque e non discriminatorie. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso dovrebbero inoltre garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione, ma anche essere ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva.

Vi è però un problema di rappresentatività degli OGC e di ragionevolezza e proporzionalità delle tariffe richieste, in mancanza di elementi oggettivi.

L'art. 12 della legge sulla concorrenza interviene ora sull'articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, aggiungendo dopo le parole: « opere tutelate » le seguenti: « , a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva.

Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati ».

Tali nuove previsioni vanno nel senso voluto da Confesercenti, e dovrebbero condurre a modalità meno "autoreferenziali" per la tariffazione dei diritti d'autore per l'utilizzazione della musica da parte delle imprese.

Cordialmente,

Giuseppe Dell'Aquila

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Dell'Aquila', written in a cursive style.